



**COMUNE DI SCORZE'**  
Città Metropolitana di VENEZIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE**

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *trenta* del mese di *Giugno* alle ore *19:30* in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

MICHIELETTO FRANCESCO	X	
MARCON NAIS	X	
MESTRINER GIOVANNI BATTISTA		X
MICHIELAN FEDERICO		X
MORETTO MARTINA	X	
PETTENA' ALAN		X
RIGHETTO ANGELO	X	
CHINELLATO PAOLA	X	
MILANESE ILENIA	X	
CODATO CLAUDIO	X	
TRANOSSO FRANCESCO	X	
CAPPELLETTO ANNA MARIA	X	
PAMIO ALESSIA	X	
ZUGNO DARIO	X	
PIZZOLATO DANIELE	X	
MORETTO MERY		X
MANENTE GIANNINA		X
	Presenti n. 12	Assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa ILARIA PIATTELLI.

Il Presidente FRANCESCO MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: ILENIA MILANESE, ANNA MARIA CAPPELLETTO, DANIELE PIZZOLATO

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

## Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.12.2020, esecutiva, è stato disposto l'affidamento in house per l'anno 2021 a Veritas S.p.A., società strumentale interamente partecipata pubblica, per le attività di gestione del tributo TARI in applicazione delle previsioni di cui alla Legge 147/2013;
- il gestore del servizio competente sul territorio di riferimento è individuato in Veritas spa in forza:
  - a) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.03.2006 di questo Comune, ove veniva confermato l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della gestione della tariffa rifiuti (TIA 1) ad ACM Spa diventata VERITAS Spa, società ad intero capitale degli enti locali, fino al 31.12.2025;
  - b) della delibera n. 6 del 30.06.2008 dell'Ambito Venezia Ambiente che ha approvato la prosecuzione delle gestioni esistenti nelle more dell'attuazione della normativa di riferimento;
  - c) della delibera di Giunta Comunale n. 231 del 12.12.2013 di questo ente, esecutiva, con la quale è stato adottato l'atto di indirizzo in merito all'attuazione dell'art. 34 del DL 179/2012 dando atto della continuità nell'espletamento dei servizi pubblici locali a mezzo di Veritas S.p.A.;

**Considerato** che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA o Autorità), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**Ricordato** che ARERA con la deliberazione n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; in particolare all'art. 6 ha definito la procedura di approvazione del PEF con il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore (Veritas) predispose annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente);
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

### **Atteso che:**

- nel territorio del Comune di Scorzè è operante l'Ente di Governo dell'ambito, identificato nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, previsto ai sensi del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- il Comune di Scorzè si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del citato D.L. n. 18/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27/07/2020, le tariffe TARI già applicate per l'anno 2019;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti di ARERA:

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; in particolare all'art. 2 l'Autorità procede a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti con la determinazione n. 02/DRIF/2020 in merito alla predisposizione del PEF;

**Rilevato** che in data 14.06.2021 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha approvato il PEF 2020 rettificato da ARERA e il PEF 2021 validato redatto con il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

**Dato atto** che a seguito dichiarazione del Sindaco di Scorzè prot. 14.874 del 18.06.2021, nei suddetti PEF sono stati inseriti i seguenti “costi comunali”, in quanto è volontà dell'Amministrazione di Scorzè di:

1) azzerare la differenza tra entrate/uscite emersa dal **PEF 2020** rettificato da ARERA avente un totale finale di € 2.604.078,00, portando in detrazione € 363.944,00, così dettagliati:

- MIUR di € **10.059,14**;
- sanzioni incassate € **1.750,40**;
- Fondone 2020 di € **218.752,28**;
- risorse proprie avanzo vincolato 2019 (extragettito/evasione) € **133.381,91**;

2) applicare sul **PEF 2021**, che depurato dal recupero della differenza del precedente punto, è di € 2.496.143,00, quanto segue:

- MIUR di € **9.565,72**;
- risorse proprie avanzo vincolato 2019 (extragettito/evasione) € **32.405,92**;

per un totale finale di **PEF 2021** pari a € **2.454.171,36**;

**Considerato** che la base imponibile TARI per il Comune di Scorzè, come confermano i dati dell'emesso Veritas spa relativo al primo quadrimestre 2021, genera un'entrata che copre al 100% il PEF 2021;

**Richiamati:**

- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- il comma 654, art. 1 Legge 147/2013 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- il comma 683, art. 1 Legge 147/2013 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

**Richiamato** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 33 del 30/06/2021, immediatamente eseguibile,

**Ritenuto** di confermare per l'anno d'imposta 2021, le tariffe TARI già approvate con la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.2020, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, prevedendo:

- di pervenire ad una copertura del 100% del PEF 2021;
- di confermare la misura del 62,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e la misura del 38,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
- di prendere atto della misura del 44,60% per il peso derivato dai costi fissi e nella misura del 55,40% per il peso derivato dai costi variabili, come stabilito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
- che *per le utenze domestiche*: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;
- che *per le utenze non domestiche*: la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (coefficienti Kd della tabella 4a);

**Visto** l'importo di € 142.683,00, elaborato da IFEL, che dovrebbe essere assegnato a questo Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati dallo Stato con l'art. 6 del DL "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per l'emergenza sanitaria; detto riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.) i cui **criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria**: “in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);

**Considerato** che l'articolo 6 del DL 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione delle agevolazioni



per emergenza Covid-19 a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti, limitando i beneficiari alle sole categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**Ritenuto** pertanto di destinare l'intera somma di cui al DL 73/2021 alle agevolazioni TARI 2021 per le utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria (determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti), dando incarico alla Giunta Comunale di definire il dettaglio con apposito bando – avviso pubblico nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di contributo straordinario per le attività economiche temporaneamente chiuse per l'emergenza sanitaria, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 30/04/2020;

**Preso atto** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

**Visto** il comma 15-ter dell'articolo 13 del DL n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario;

**Visto** il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 in data 24.06.2021;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti	n. 12
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 2 (Zugno, Pizzolato)
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 12

**Delibera**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2021 le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) già approvate per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.07.2020 finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, prevedendo:
  - di pervenire ad una copertura del 100% del PEF 2021 validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 14.06.2021;
  - di confermare la misura del 62,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e la misura del 38,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
  - di prendere atto della misura del 44,60% per il peso derivato dai costi fissi e nella misura del 55,40% per il peso derivato dai costi variabili, come stabilito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
  - che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
  - che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
  - che *per le utenze domestiche*: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;
  - che *per le utenze non domestiche*: la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (coefficienti Kd della tabella 4a);
3. Di dare atto che le tariffe TARI 2021 sono le seguenti:

#### UTENZE DOMESTICHE

n. componenti nucleo	Tipo utenza in relazione al rifiuto conferito al servizio pubblico	Tariffa Fissa € /mq	Tariffa Variabile €
1	secco-umido	0,593555	51,922652
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,445166	41,538122
2	secco-umido	0,697427	103,845305
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,549039	83,076244
3	secco-umido	0,779041	132,691222
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,630652	106,152978
4	secco-umido	0,845816	167,306324
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,697427	133,845059
5	secco-umido	0,912591	196,152242
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,764202	156,921794

6 e oltre	secco-umido	0,964527	224,998160
	solo secco (riduzione compostaggio)	0,816139	179,998528

### UTENZE NON DOMESTICHE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Tariffa Fissa € /mq	Tariffa Variabile € /mq
TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL 124/2019		
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,788989	1,047892
02 Cinematografi e Teatri	0,479969	0,838313
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,788989	1,005976
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	1,157185	1,508964
05 Stabilimenti balneari	0,670641	0,871846
06 Esposizioni, autosaloni	0,670641	0,884421
07 Alberghi con ristorante	2,156571	2,284404
08 Alberghi senza ristorante	1,249233	1,626328
09 Case di cura e riposo	1,314982	1,823332
10 Ospedali	1,551679	2,011952
11 Uffici, agenzie	1,998773	2,326320
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,802139	1,054179
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev.	1,854125	2,242488
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,854125	2,514940
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu	1,091435	1,427229
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,433331	1,446091
17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,689752	2,207908
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,354432	1,777224
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,854125	2,420630
20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	1,209784	1,578125
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	1,433331	1,867343
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	7,324452	9,571443
23 Mense, birrerie hamburgerie	6,377665	8,337027

24 Bar, Caffè, Pasticceria	5,207331	6,798722
25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,287456	4,191567
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	3,155958	3,981989
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	9,428424	12,314824
28 Ipermercati di generi misti	3,603052	3,353254
29 Banchi di mercato generi alimentari	4,602439	6,014899
30 Discoteche, Night club	2,511617	3,286189

4. Di dare atto che l'importo di € 142.683,00, elaborato da IFEL, che dovrebbe essere assegnato a questo Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati dallo Stato con l'art. 6 del DL "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73, è interamente finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI 2021 alle utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria (determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti), dando incarico alla Giunta Comunale di definire le disposizioni di dettaglio con apposito bando – avviso pubblico, nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di contributo straordinario per le attività economiche temporaneamente chiuse per l'emergenza sanitaria, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 30/04/2020;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale TEFA, determinato dalla Città Metropolitana di Venezia, nella misura del 5%;
6. Di demandare al Settore Tributi e Tecnologia Informatica ogni adempimento conseguente al presente atto, quale l'inserimento della presente sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla TARI;
7. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione (da effettuarsi entro il 14.10) nel predetto sito informatico del MEF e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel portale del federalismo;
8. Di dare atto gli importi di cui alla dichiarazione del Sindaco di Scorzè prot. 14.874 del 18.06.2021 sono oggetto di apposita variazione di bilancio, come pure l'importo di cui all'art. 6 del DL "Sostegni bis" del 25 maggio 2021, n. 73, interamente finalizzato alla concessione della suddetta riduzione della TARI 2021, l'importo previsto in entrata derivante dal gettito TARI 2021 che è pari al valore del PEF 2021 validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 14.06.2021 di € 2.454.171,36;
9. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario;
10. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;



11. Di dare atto che è l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **Il Consiglio Comunale**

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

### **Dichiara**

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 24/06/2021

Il Responsabile del Settore  
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA  
*(firmato digitalmente)*

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 24/06/2021

Il Responsabile del Settore  
F.to CASARIN FLAVIA  
*(firmato digitalmente)*

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FRANCESCO MICHIELETTO  
*(firmato digitalmente)*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to ILARIA PIATTELLI  
*(firmato digitalmente)*

---